

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 luglio 2017, n. 179

Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 3 posti letto, sito in Adelfia alla Via Sabotino n. 7.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 Conferimento incarico di posizione organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alto Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

La L.R. n. 26 del 9/8/2006 ha inserito all'art. 29 della L.R. n. 8/2004:

il comma 4 bis della L.R. n. 8/2004, stabilendo che *“Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati (..) sono autorizzati al trasferimento definitiva e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, seconda le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accredimento transitorio, che deve intendersi valida ed efficace fino all'acquisizione dell'accredimento istituzionale. (...)”*;

il comma 5, prevedendo che *“In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n.7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva lo compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito della AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio. (...)”*.

Con nota prot. n. 1514B2 del 29/07/2009 il legale rappresentante dell'Ente E.P.A.S.S.S., ora Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, ha chiesto al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) "il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, per il Gruppo Appartamento EPASSS, attualmente ubicato nel comune di Bari Carbonara alla Via Vittorio Emanuele 107", con dotazione di n. 3 posti letto, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis e comma 5, e dell'art. 24, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dichiarando, tra l'altro, che:

"(...)

- *l'immobile di Via Vittorio Emanuele 107, sede del Gruppo Appartamento, sin qui rispondente ai requisiti strutturali della D.C.R. n. 244/97, non è adeguabile ai requisiti strutturali previsti dal reg. Reg. n. 7/2002 e dal Reg.Reg. n. 3/2005;*
- *è stata acquisito un nuovo immobile sito nel Comune di Adelfia in Via Sabotino n. 7, che possiede i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente; (...)"*.

Il predetto Gruppo Appartamento, gestito dall'EPASSS di Bari ed ubicato nel Comune di Bari alla Via Vittorio Emanuele n. 107 - Carbonara, risultava autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. [il quale disponeva che "Le strutture di cui al R. R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività"] ed in regime di provvisorio accreditamento.

Con riferimento alla suddetta istanza di trasferimento del 29/07/2009, con nota prot. n. AOO_081/2604/APS1 del 26/07/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha comunicato al rappresentante legale dell'EPASSS che, al fine di attivare le procedure di trasferimento della struttura, l'Ente gestore avrebbe dovuto conformarsi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., presentando istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al Comune competente per territorio, ossia quello di ubicazione della nuova struttura.

Pertanto, con nota prot. n. 1976B2 dell'11/12/2012 il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha chiesto ai Sindaco del Comune di Adelfia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 3.3 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., "il rilascia dell'autorizzazione al trasferimento, nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, della struttura sanitaria già autorizzata, attualmente ubicata nel Comune di Bari Carbonara alla Via Vittorio Emanuele n. 107."

Con nota prot. n. S62 del 10/01/2013 il Comune di Adelfia ha quindi richiesto al Servizio APS, ai sensi dell'art. 4, co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la "verifica di compatibilità" per il rilascio dell'autorizzazione comunale relativa alla richiesta inoltrata dalla Fondazione EPASSS di Bari con nota prot. n. 1976 B2 dell'11/12/2012, avente a oggetto: "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, del Gruppo Appartamento EPASSS già autorizzata, attualmente ubicata nel Comune di Bari Carbonara alla Via V. Emanuele n. 107."

Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 29/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere favorevole, ai sensi degli artt. 7 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, punto 3 del R.R. n. 18/2009, al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari-Carbonara in Via Vittorio Emanuele n. 107 (D.S.S. BA 07 — Bari Centro) alla nuova sede di Adelfia in Via Sabotino n. 7 (D.S.S. BA 10- Triggiano), con la precisazione che:

"l'esercizio della predetta struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del

combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento da parte di questo Servizio, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 24, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2004 s.m.i."

Con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 02/11/2015, trasmessa con PEC del 04/11/2015 alla Sezione PAOSA, il Responsabile del *Settore Servizi Sociali* del Comune di Adelfia ha autorizzato la realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari — Carbonara in Via Vittorio Emanuele n. 107 alla nuova sede di Adelfia in Via Sabotino n. 7.

Con nota prot. n. 6SB2 del 14/01/2016 il legale rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari ha chiesto alla Sezione PAOSA il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del predetto Gruppo Appartamento nella nuova sede di Adelfia - Via Sabotino n. 7, dichiarando, tra l'altro:

"1. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 7 del 29/11/2002;

2. che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal regolamento n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i.;

(...)", ed allegandovi:

- 1. Domanda per l'autorizzazione all'esercizio su apposita modulistica regionale*
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 504 del 02/11/2015 del Comune di Adelfia — Settore Servizi Sociali — di autorizzazione allo realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento da via V. Emanuele n. 107 Bari — Carbonara al Comune di Adelfia in via Sabotino n. 7;*
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 26 del 29/01/2015 del Servizio PAOSA della Regione Puglia;*
- 4. Permesso di costruire;*
- 5. Certificato agibilità;*
- 6. Relazione tecnico-descrittiva;*
- 7. Diploma di laurea del responsabile Sanitario;*
- 8. Dichiarazione relativa alla prevenzione incendi circa la non obbligatorietà del C.P.1.;*
- 9. Nota prot. n. 2982/A3/2004 trasmessa alla Regione Puglia in data 23/11/2004;*
- 10. Nota prot. n. 34545/DG del 10/12/2004 del Direttore Generale ASL BA/4."*

Posto quanto sopra;

con nota prot. n. AOO_151/2955 del 01/04/2016, la Sezione PAOSA:

"considerato che:

- la L.R. n. 14 del 17/6/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2B maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18", all'art. 3 ha disposto l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004;

- La L.R. n. 14 del 17/6/2013, abrogando, tra l'altro, il R.R. n. 18 del 30/07/2009, ha stabilito altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia (...)"

- pur trattandosi di procedura di trasferimento di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del citato comma 6 ter, si ritiene sia comunque applicabile l'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, il quale prevede che: "La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguito in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento";

ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare con urgenza idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento sito in Adelfia alla Via Sabotino n. 7, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi e

ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale nella predetto sede (...)”.

Con nota prot. n. U.0025308 del 10/02/2017, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Dirigente Medico Incaricato della ASL TA hanno trasmesso gli esiti degli accertamenti effettuati presso la struttura in oggetto, riportando le seguenti conclusioni:

“Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che il Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto, ubicato in Adelfia Via Sabatino n. 7 Fondazione E.P.A.S.S.S., possieda i requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento istituzionale.”

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento”*;
- all'art. 8, comma 3 che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.1.”*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 24, comma 1 che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale (...)”*.

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato altresì che:

- nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza trasmessa dalla medesima Fondazione E.P.A.S.S.S. in relazione ad altra struttura, la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo, indicata quale Responsabile Sanitario della struttura in oggetto, ha dichiarato *“di ricoprire al momento i seguenti altri incarichi”* in qualità di Responsabile Sanitario con rapporto di lavoro libero professionale, *“presso le strutture della Fondazione EPASSS”* di seguito riportate:

- | | | |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1. CRAP | Via R. Trentadue n. 4 | Grumo Appula; |
| 2. CRAP | Via Sabotino n. 5/B | Adelfia; |
| 3. C.A. | Via Sant'Angelo n. 47 | Bari Ceglie del Campo; |
| 4. C.A. | Via Tanzi n. 43 | Bari; |
| 5. G.A. | Via Verdi n. 70 | Grumo Appula; |
| 6. G.A. | Via Paglizzi n. 16 | Grumo Appula; |
| 7. G.A. | Via Corticelli n. 22 | Bari Ceglie del Campo; |
| 8. G.A. | Via V. Emanuele n. 107 | Bari Carbonara; |

- l'art. 12, comma 6 della L.R. n. 9/2017 prevede che *“Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie. (...)”*;

- senza considerare il G.A. in oggetto (n. 8. del sopra riportato elenco), il numero complessivo, di n. 53 posti

letto, nelle strutture sopra indicate, è già di per sé superiore al numero massimo di n. 50 posti letto consentito dal sopra riportato comma 6 dell'art. 12;

- già con nota prot. n. AOO_151/7030 del 30/05/2017 (allo stato, non riscontrata dall'E.P.A.S.S.S.) questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della Fondazione a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in relazione a talune delle strutture sopra elencate, rientrando nel limite complessivo dei n. 50 posti letto per lo svolgimento delle relative funzioni, come previsto dalla norma;

si propone:

- di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari il cui legale rappresentante è l'Avv. Nicola di Pinto, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della LR. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto sito in Adelfia (BA) alla Via Sabotino n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott. ssa Maria Antonietta Partipilo nata a Bari il 10/10/1958, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della ASL BA, e con la precisazione:
 - che ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altra presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adattate con il provvedimento di accreditamento."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari il cui legale rappresentante è l'Avv. Nicola di Pinto, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto sito in Adelfia (BA) alla Via Sabotino n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo nata a Bari il 10/10/1958, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della ASL BA, e con la precisazione:
 - che ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSIL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa allo sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Adelfia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso